

**C.P. n. 1/2019**

**TRIBUNALE DI ORISTANO**

**Sezione Fallimentare**

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| dott.ssa Consuelo Mighela | Presidente   |
| dott.ssa Tania Scanu      | Giudice      |
| dott.ssa Paola Bussu      | Giudice rel. |

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa iscritta al n. **1** del ruolo concordati per l'anno **2019**

**Promossa dalla**

**Baia Romantica s.r.l.**, con sede in Bosa, via C. Colombo snc, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Nuoro, via Giovanni XIII n. 8, presso lo studio dell'avvocato Francesco Stara e rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Loche e Francesco Stara, giusta procura speciale in calce al ricorso per l'ammissione al concordato con riserva,

\*\*\*\*\*

Con ricorso depositato in data 3 settembre 2019, la società Baia Romantica s.r.l. ha domandato, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.f., di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare piano e proposta concordataria entro il termine, richiesto nella misura massima prevista dalla disposizione.

Con decreto del 9 settembre 2019 (comunicato dalla Cancelleria in data 2 ottobre 2019), il Tribunale, rilevando la carenza della documentazione prodotta (in particolare visura camerale; bilanci; certificazione di cancelleria attestante che la società non ha fatto ricorso ad analogo procedimento semplificato *ex art.* 161, comma sesto, l.f., nei due anni antecedenti il ricorso), ha assegnato alla ricorrente termine di dieci giorni, dalla comunicazione del provvedimento, per l'integrazione.



Con decreto comunicato il 24 ottobre 2019, il Tribunale ha concesso alla società ricorrente il termine di centoventi giorni per il deposito del ricorso per concordato preventivo, del piano e della documentazione prescritta dalla legge; ha nominato come commissario giudiziale – ai sensi dell’art. 161, comma 6, l.f. – la dott.ssa Emanuela Murgia; ha disposto il deposito, da parte della società ricorrente, con cadenza mensile, di relazione informativa in merito alla situazione contabile, patrimoniale e finanziaria, nonché all’attività compiuta in ordine alla predisposizione della proposta e del piano.

Con decreto comunicato in data 24 dicembre 2019, la Società ricorrente è stata invitata ad integrare le informazioni fornite con le relazioni periodiche.

Con decreto comunicato il 28 gennaio 2020, è stata fissata udienza *ex art.* 162 l.f. per sentire la società debitrice in ordine al mancato adempimento degli obblighi informativi, all’inidoneità dell’attività posta in essere rispetto alla predisposizione di piano e proposta concordatari, nonché all’eventuale violazione dell’art. 182 *quinquies* l.f.

Con ordinanza del 6 febbraio 2020, all’esito della predetta udienza, il Tribunale ha confermato il termine originariamente assegnato per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161 l.f. o della domanda *ex art.* 182 *bis* l.f..

Con istanza del 20 febbraio 2020, la Società ricorrente ha richiesto la proroga del predetto termine.

Con decreto del 19 marzo 2020, il Tribunale ha concesso la proroga di sessanta giorni del termine per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti di cui all’art. 161 l.f. che, tenuto conto del periodo di sospensione disposto in forza dei decreti legge 8 marzo 2020, n. 11, 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), 8 aprile 2020, n. 23, emanati nell’ambito delle misure straordinarie ed urgenti adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sull’attività giudiziaria, è venuto a scadere in data 24 giugno 2020.



Con decreto del 9 giugno 2020, il Giudice relatore ha invitato la Società ad integrare la relazione periodica relativa al mese di maggio, dando conto dello stato di avanzamento nell'elaborazione del piano o dell'accordo di ristrutturazione, con l'avvertimento che in difetto sarebbe stato avviato procedimento per l'inammissibilità/improcedibilità della domanda di preconcordato.

Con decreto del 1° luglio 2020, attesa l'inidoneità della relazione integrativa depositata a consentire il controllo da parte degli organi della procedura sull'attività compiuta dalla società ricorrente nelle more del termine concesso per il deposito della proposta e del piano concordatario (o dell'accordo di ristrutturazione) e preso atto che la Società non aveva depositato entro il termine prorogato (24 giugno 2020) la proposta e il piano concordatari (o accordo di ristrutturazione), il Tribunale ha fissato udienza, ai sensi dell'art. 162, comma secondo, l.f., per sentire la Società debitrice in ordine al mancato deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 l.f. o della domanda *ex art. 182 bis* l.f. nel termine assegnato.

All'udienza, la ricorrente ha rappresentato che, solo alla fine del mese di giugno 2020, il potenziale interessato all'affitto di azienda, che avrebbe reso possibile l'apporto delle risorse necessarie al ripianamento della situazione debitoria, ha potuto pianificare le stagioni estive 2020 e 2021, consentendo di delineare l'accordo da sottoporre ai creditori.

Occorre osservare, che la Società ricorrente, la quale ha lasciato inutilmente decorrere il termine assegnato, senza provvedere al deposito della proposta e il piano concordatari (o accordo di ristrutturazione), si è limitata, successivamente alla comunicazione del decreto di fissazione udienza ai sensi dell'art. 162 l.f., ad inviare al Commissario una brevissima nota, nominata "Relazione al 30 giugno 2020", nella quale, omettendo qualsivoglia informazione in merito allo stato di avanzamento nell'elaborazione del piano o dell'accordo di ristrutturazione, si è semplicemente riservata "*di inviare le attività definite a sostegno del piano di ristrutturazione presentato quanto prima*" (cfr. allegato alla nota depositata dal Commissario in data 1°



luglio 2020).

Pertanto, anche a voler ipotizzare l'applicabilità, al termine di cui all'art. 161, comma sesto, l.f., della rimessione in termini *ex art.* 153 c.p.c., nel caso di specie, risulta preclusa ogni possibile valutazione in merito alla non imputabilità al debitore della decadenza, attesa la mancata proposizione della relativa domanda prima del decorso del termine assegnato per il deposito del ricorso per concordato preventivo, del piano e della documentazione prescritta dalla legge.

Peraltro, come evidenziato dal Commissario giudiziale con nota del 19 giugno 2020, a pochi giorni dalla scadenza per il deposito del piano e della proposta, la ricorrente ha dato atto di aver individuato l'attestatore, senza aver ancora definito il relativo rapporto contrattuale, palesando ulteriormente la manifesta inidoneità degli atti compiuti alla predisposizione di un solido e fattibile piano concordatario.

Ad ogni modo, atteso che il sesto e l'ottavo comma dell'art. 161 rinviano all'art. 162 l.f., tanto per il caso di mancato deposito della proposta e del piano, quanto per il caso di violazione degli obblighi informativi periodici, la domanda di concordato preventivo proposta dalla Società Baia Romantica s.r.l. deve essere dichiarata inammissibile.

### **P.Q.M.**

Visti gli artt.161 e 162 l.f.,

Dichiara inammissibile la domanda di concordato preventivo proposta dalla società Baia Romantica s.r.l., con sede in Bosa, via C. Colombo snc, con ricorso depositato in data 9 settembre 2020.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, compresa la comunicazione del presente provvedimento al registro delle Imprese, per l'annotazione.

Oristano, così deciso nella camera di consiglio del 24 luglio 2020.

Il Presidente



dott.ssa Consuelo Mighela

Il Giudice relatore

dott.ssa Paola Bussu

